

Unione Europea REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento Regionale Tecnico

Palermo Prot. n. 847/DR7 del = 6 AGO. 2013 Allegati

Oggetto: L.r.15/2008 art. 2 comma 1 - Applicazione - Circolare Direttiva

ALLE STANZIONI APPALTANTI DELLA SICILIA AGLI UFFICI REGIONALI ESPLETAMENTO GARE D'APPALTO - UREGA AI GENI CIVILI

AI DIPARTIMENTI REGIONALI

E' stato rilevato da più parti l'annullamento dei bandi di gara delle stazioni appaltanti da parte dell'autorità giudiziaria per omessa riproduzione negli stessi dell'avviso di cui all'art.2 comma 1 della L.r. 15/2008 che dispone: "1. Per gli appalti di importo superiore a 100 migliaia di euro, i bandi di gara prevedono, pena la nullità del bando, l'obbligo per gli aggiudicatari di aprire un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all'appalto. L'aggiudicatario si avvale di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale.

2. I bandi di gara prevedono, pena la nullità degli stessi, la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata."

Tale disposizione fa riferimento a quanto previsto dalla omologa Legge statale n.136/2010 che all'art.3 dispone: "1. Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli

Dipartimento Regionale Tecnico - Area 1 di diretta collaborazione al Dirigente Generale

appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonche' i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

- 2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche' quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
- 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
- 4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale.
- 5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante.
- 6. La stazione appaltante richiede il CUP alla struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
- 7. I soggetti economici di cui al comma 1 comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro accensione, nonche', nello stesso termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
- 8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente legge. Il contratto deve essere munito, altresi', della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della societa' Poste italiane Spa. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita' finanziaria di cui al

Dipartimento Regionale Tecnico - Area 1 di diretta collaborazione al Dirigente Generale

Via Munter 21 - 90145 Palermo

Tel. 0917072152 - Fax 091 7072178 e-mail: dipartimento tecnico@regione.sicilia ir areal.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it

Responsabile procedimento: Mario Parlavecchio

Piano I Tel.

0917072131 Fax 0917072131

email: mparlavecchio@regione.sicilia.it

Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - Responsabile: Orario e giorni ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle ore ore 9,00 alle ore 13,00

Stanza Piano T Telefono 0917072175 - 0917072284 Fax: 091 7072157 e-Mail: urp.infrastrutture@regione.sicilia.it



presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente legge".

Il combinato disposto normativo regionale prevede una doppia ipotesi di nullità dei bandi in mancanza di alcune clausole e specificatamente:

- la previsione dell'obbligo degli aggiudicatari pena la risoluzione del contratto di aprire un numero di conto corrente unico sul quale gli enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all'appalto (comma 1);
- 2. la previsone della risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata (comma 2);

Rilevato che la omissione di tali avvisi ha prodotto diverse sentenze di nullità dei bandi di gara; considerata la giurisprudenza del TAR Sicilia che ha dichiarato nulli i bandi privi degli avvisi di cui

all'art. 2 della L.r. 15/2008 (TAR Sicilia Palermo sez. III, Sent., 31 ottobre 2012 n.2147; 19 dicembre 2011, n. 2406 confermata dal C.g.a. Con sentenza 27 luglio 2012 n. 721)

considerato che la norma in questione è finalizzata alla garanzia della trasparenza e della tracciabilità dei pagamenti posti in essere nell'esecuzione degli appalti, garanzia ritenuta prevalente, mediante la previsione della nullità del bando in caso di omessa previsione, rispetto ad ogni altro interesse pubblico o privato concorrente, nella considerazione dell'alto rischio di infiltrazioni mafiose nel campo degli appalti che, data la rilevanza degli interessi economici in gioco, richiama da sempre l'attenzione della criminalità organizzata (TAR Sicilia, Palermo, III, 25/02/2011, n.361; Tar Sicilia Palermo III 19/12/2011 n. 2406; TAR Sicilia, Catania, III, 20/07/2010, n. 3127; TAR Palermo, Sez. I, Sent. 21/122012 n.2752;

si ritiene che le previsioni di cui ai superiori punti 1 e 2 devono necessariamente essere inseriti nei bandi di gara.

Sarà cura delle stazioni appaltanti porre in essere quanto sopra indicato.

Gli Uffici alle dirette dipendenze dello scrivente dipartimento provvederanno alla vigilanza preventiva alle fasi di gara nonché a segnalare tale obbligo alle stazioni appaltanti ove omesso.

La presente circolare verrà pubblicata sul sito internet della Regione siciliana, Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità, Dipartimento Tecnico, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.



Il Dirigente Generale (Ing. Vincenzo Sansone)

Dipartimento Regionale Tecnico - Area I di diretta collabo

Tel. 0917072152 - Fax 091 7072178 e-mail:

dipartimento tecnico@regione.sicilia it

areal.dipregionaletecnico@regione.sicilia.it

Via Munter 21 – 90145 Palermo Responsabile procedimento: Mario Parlavecchio

Piano 1 Tel.